



GIUSTIZIA INSIEME

ISBN: 78-88-548-2217-7

ISSN: 2036-5993

Registrazione: 18/09/2009 n. 313 presso il Tribunale di Roma

Riforma Cartabia penale - n. 2561

IL PROCESSO IN ASSENZA DELL'IMPUTATO (ARTT. 420, 420-bis, 420-ter, 484 e 489 c.p.p.)

OBIETTIVO DELLA RIFORMA

L'obiettivo della riforma è quello di ridefinire i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il processo possa svolgersi in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole.

A tal fine, la nuova formulazione della norma cardine che disciplina l'assenza (art. 420-bis c.p.p.) supera il sistema di presunzioni fino ad oggi previsto.

Resta in ogni caso fondamentale la distinzione tra il momento della regolarità della notifica e quello relativo alle valutazioni sulla procedibilità in assenza, dovendosi sottolineare come l'intervento di attuazione della delega 134/2021 si connota per il tentativo di recuperare una conoscenza reale e certa e non solo formale degli atti introduttivi del giudizio.

COSTITUZIONE DELLE PARTI (ART. 420 C.P.P.)

TESTO PREVIGENTE	TESTO RIFORMATO
Art. 420 c.p.p. – <i>Costituzione delle parti.</i> 1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. 2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti	Art. 420 c.p.p. – <i>Costituzione delle parti.</i> 1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. 2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti

circostanza del caso concreto, avvalorando la valutazione giudiziale caso per caso, in contrapposizione con il sistema di indici presuntivi finora previsti.

Sono, poi, menzionati i casi di volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza processo. Tale situazione include certamente la latitanza, per la quale si prevede espressamente che si proceda sempre in assenza, trattandosi del caso tipico di sottrazione volontaria alla conoscenza del procedimento.

Laddove i predetti presupposti per procedere in assenza risultino non sussistere, prima di avviare la procedura prevista dell'art. 420-*quater*, il giudice dell'udienza preliminare dovrà disporre ulteriori ricerche finalizzate alla notificazione a mezzo della polizia giudiziaria dell'avviso di fissazione della medesima e del verbale d'udienza, dal quale risulta la data del rinvio. Nello stesso modo il giudice dovrà sempre provvedere laddove dovesse avvedersi, anche successivamente, di aver proceduto in assenza pur in difetto dei necessari presupposti indicati.

Inoltre, secondo un modulo che si ripeterà in tutto il corso del processo, se, prima della decisione, l'imputato compare, il giudice revoca sempre, anche d'ufficio, l'ordinanza che dichiara l'assenza e, solo nel caso di erronea dichiarazione di assenza oppure in presenza di precisi presupposti che è onere dell'imputato dimostrare, restituisce l'imputato nei termini per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

IMPEDIMENTO A COMPARIRE DELL'IMPUTATO O DEL DIFENSORE (ART. 420-TER C.P.P.)

TESTO PREVIGENTE	TESTO RIFORMATO
<p>Art. 420-ter c.p.p. - <i>Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore.</i></p> <p>1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1.</p> <p>(<i>Omissis</i>)</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.</p> <p>(<i>Omissis</i>)</p>	<p>Art. 420-ter c.p.p. - <i>Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore.</i></p> <p>1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta ad una udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell'ordinanza all'imputato che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1.</p> <p>(<i>Omissis</i>)</p> <p>3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.</p> <p>(<i>Omissis</i>)</p>

*IL PROCESSO IN ASSENZA DELL'IMPUTATO
(ARTT. 420, 420-bis, 420-ter, 484 e 489 c.p.p.)*

Gli interventi sull'art. 420-ter sono diretti a uniformare la disciplina per il caso di assenza alla prima udienza o alle successive, sull'assunto che l'impedimento viene in considerazione solo dopo che si è verificata la regolarità della notifica. In conseguenza di ciò, si è escluso che ove l'impedimento sussista in sede di prima udienza debba essere sempre disposta una nuova notificazione dell'avviso di cui all'articolo 419, comma 1, c.p.p. (già utilmente e correttamente notificato), mentre quel che deve essere certamente effettuato è dare un formale avviso all'imputato della nuova udienza, attesa la sua legittima assenza.

COSTITUZIONE DELLE PARTI (ART. 484 C.P.P.)

TESTO PREVIGENTE	TESTO RIFORMATO
Art. 484 c.p.p. – <i>Costituzione delle parti.</i> 1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti. (<i>Omissis</i>) 2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies.	Art. 484 c.p.p. - <i>Costituzione delle parti.</i> 1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti. (<i>Omissis</i>) 2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies dell'articolo 420-ter e, nei casi in cui manca l'udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.

Con la modifica normativa in questione, viene meno la disciplina finora in vigore che prevedeva la verifica dell'assenza sia in udienza preliminare che alla successiva prima udienza fissata per il giudizio.

Questa scelta muove dall'assunto che il momento in cui si incardina il rapporto processuale con l'imputato e si valuta, quindi, la sua piena consapevolezza di essere sottoposto a un processo è, nei riti con udienza preliminare, proprio l'udienza preliminare. E' rispetto a quel momento, infatti, che, in modo connesso, si pretende un livello qualitativo più elevato della notifica dell'atto introduttivo ed è in quella sede che si debbono compiere le accurate verifiche di cui si è detto circa l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, per cui è del tutto logico che a quel momento si colleghi la posizione processuale dell'imputato, senza alcuna necessità di rinnovarne la verifica in una fase successiva che ne è la mera prosecuzione, già fisiologicamente prevista come tale dal processo e, quindi, già conosciuta anche dall'imputato.

In ragione di ciò, la verifica dell'assenza in sede di dibattimento (salva sempre la verifica dell'esistenza di impedimenti) è compiuta solo nei casi in cui manca l'udienza preliminare. Qualora, invece, l'udienza preliminare si sia svolta in sede dibattimentale troveranno applicazione solo le norme che riguardano il legittimo impedimento o l'allontanamento dell'imputato dall'udienza.

*IL PROCESSO IN ASSENZA DELL'IMPUTATO
(ARTT. 420, 420-bis, 420-ter, 484 e 489 c.p.p.)*

*** *** *** *** ***	non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.
---------------------------------	--

In relazione alla fase dibattimentale, applicando il predetto sistema dei rimedi, si è previsto, per prima cosa, che se l'imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-*bis* c.p.p., il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell'udienza preliminare. Soluzione derogata nel caso in cui la nullità non sia eccepita dall'imputato presente (nel qual caso, però, al medesimo è data sempre la facoltà di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto) e nel caso in cui l'imputato fosse nelle condizioni di comparire in udienza preliminare.

Accanto al rimedio per l'ipotesi in cui l'assenza fosse stata mal dichiarata, si aggiunge sempre il rimedio ulteriore per i casi in cui invece risulta che, malgrado la valutazione del giudice fosse in quel momento corretta, in realtà mancava una effettiva conoscenza della pendenza del processo oppure l'imputato non ha potuto addurre in tempo un impedimento. In questi casi, però, resta ferma la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, proprio in ragione del fatto che si è correttamente proceduto in assenza.

DISCIPLINA TRANSITORIA

Quanto al momento di effettiva entrata in vigore e applicazione di questa parte della riforma, trova applicazione il generale principio del *tempus regit actum*, dovendosi ritenere che le norme in questione entrino in vigore dalla data del 30 dicembre 2022 (in forza dell'art. 99-*bis* del D.L.vo n. 150/2022, come introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 162/2022).

È stato, comunque, previsto che quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti.